

Ufficio Registro Imprese

LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA

Guida sintetica



1. Premessa.

La Comunicazione Unica, prevista dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, è un procedimento che si inserisce in un lungo e tormentato processo di semplificazione delle procedure amministrative e al tempo stesso di informatizzazione della Pubblica Amministrazione.

Ormai l'innovazione amministrativa poggia sempre più su quella tecnologica: il codice dell'amministrazione digitale, approvato con il D. Lgs. n. 82/2005, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 159/2006, all'art. 3 fissa il principio per il quale *“i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PP.AA.”*, mentre a livello europeo la direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, in tema di Servizi nel Mercato Interno, al 52° considerando, recita testualmente che *“la realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la <<condicio sine qua non>> della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi ...”*.

La riduzione del peso della burocrazia sulle imprese è del resto una delle indicazioni fornite anche dalla Commissione delle Comunità Europee in vista del perseguimento della creazione e della crescita delle imprese (Commissione U.E. - *“Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010)”* – Raccomandazione della Commissione e Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione”).

2. Cos' è e quali obiettivi si prefigge.

La **Comunicazione Unica** è una procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un'unica modalità di presentazione, per il tramite del Registro delle Imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi previsti per l'avvio dell'attività di impresa ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali e pubblicitari.

L'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, può così essere effettuato tramite **un unico canale telematico: il Registro delle Imprese**, che diviene lo “sportello unico” al quale presentare una singola pratica digitale contenente le informazioni per i vari enti.

Il Registro delle imprese, quale unico ufficio destinatario, smisterà, attraverso i relativi canali telematici, le varie pratiche agli Enti di competenza.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa si punta a far sì che le imprese non debbano più recarsi o rivolgersi alle diverse Amministrazioni interessate, né attivare procedimenti e formalità spesso assai differenziati tra loro, in quanto sarà sufficiente effettuare una **trasmissione telematica unificata al solo Registro delle imprese competente** in base alla sede legale (**ComUnica**) per comunicare tutte quelle istanze che finora dovevano essere presentate a diverse Pubbliche Amministrazioni.

3. Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 le Amministrazioni destinatarie della Comunicazione unica sono le seguenti:

- a) **gli uffici del Registro delle Imprese delle C.C.I.A.A.,**
- b) **l'Agenzia delle Entrate,**
- c) **l'INPS,**
- d) **l'INAIL,**



- e) le Commissioni provinciali per l'artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane
- f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Entrata in vigore: l'obbligo di presentare le pratiche con la Comunicazione Unica è previsto dal 01° aprile 2010.

Già a partire dal 19 febbraio 2008 era stata prevista una fase sperimentale in dieci province italiane, durante la quale gli interessati, abilitati, su richiesta, dall'ufficio del Registro delle Imprese, potevano presentare, per via telematica, una Comunicazione Unica, sia per le imprese individuali che per le società. La fase sperimentale doveva avere una durata di sei mesi, e quindi dal 20 agosto 2008 la modalità con la Comunicazione Unica doveva diventare obbligatoria per tutti i tipi di impresa. La mancata emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio, con i contenuti e le regole tecniche della Comunicazione Unica, ha provocato il prolungamento della fase transitoria.

Con l'art. 23, comma 13 del D.L. n. 78 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009) l'entrata in vigore della normativa relativa alla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa è stata spostata al 1° ottobre 2009. A tale termine deve essere aggiunto il periodo transitorio di sei mesi, previsto dal comma 9, art. 9 del D.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con L. 2 aprile 2007, n. 40.

TEMPI DI ATTUAZIONE

Quindi i tempi di attuazione sono i seguenti:

- **01/10/2009**
entrata in vigore della normativa relativa alla Comunicazione Unica
- **Dal 01/10/2009 al 31/03/2009 - Periodo transitorio**
possibilità di presentare gli adempimenti ai vari Enti secondo la normativa previgente (ovvero pratiche distinte per i vari Enti coinvolti, Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, INAIL e INPS, nonché Commissioni Provinciali per l'Artigianato)
- **Dal 01/04/2010**
obbligo di presentare le pratiche esclusivamente con il modello della Comunicazione Unica



In data 3 luglio 2009 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 6 maggio 2009, contenente le regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'art.9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.

5. Riferimenti normativi.

- **D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 – art. 9** (convertito, con modificazioni, nella **Legge 2 aprile 2007, n. 40**): ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la “Comunicazione unica per l’avvio dell’attività di impresa”
- **D.M. 2 novembre 2007** (pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2007): ha approvato il modello di Comunicazione unica
- **Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 1, co. 205** (Legge finanziaria 2008): ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per l'imposta di bollo dovuta per le pratiche telematiche presentate al Registro delle imprese dalle imprese individuali, l'importo di € 17,50
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009** (G.U. n. 152 del 3 luglio 2009): ha individuato le “regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell’art. 9, co. 7 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7”
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - art. 38** (convertito, con modificazioni, nella **Legge 6 agosto 2008, n. 133**, pubblicata sul S.O. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008): ha stabilito che, con apposito regolamento si proceda alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), che dovrà costituire per l’utente l’unico punto di accesso alla P.A. in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti lo svolgimento di una attività produttiva (i Comuni potranno esercitare le funzioni inerenti lo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale)
- **D.M. 14 agosto 2009** (in vigore dal 2 gennaio 2010): ha approvato, sostituendo il D.M. 6 febbraio 2008, la nuova modulistica integrata per il Registro delle imprese con l’attivazione automatica degli adempimenti previdenziali per artigiani e commercianti già previsti dall’art. 44, co. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 (**a partire dal 2 gennaio 2010 non saranno più utilizzabili programmi informatici realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il D.M. 6 febbraio 2008 e gli uffici del registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici**)
- **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3628/C del 9 settembre 2009** (S.O. n. 175 alla G.U. n. 221 del 23 settembre 2009): ha dettato nuove “*Istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del M.S.E. 14 agosto 2009*”
- **Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico** – Dipartimento per la regolazione del mercato: ha chiarito le modalità di conferimento del potere di rappresentanza tramite procura speciale e di rappresentanza della Comunicazione unica con l’utilizzo della sola firma digitale del soggetto incaricato



- **Nota del 4 novembre 2008, prot. n. 0042276 del Ministero dello Sviluppo Economico** – Dipartimento per la regolazione del mercato – Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica – Ufficio XI – Registro imprese: parere positivo circa l'applicabilità della procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” ai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995
- **Circolare Unioncamere prot. n. 14594/PS/dif del 30 settembre 2009** sull'avvio della fase di sperimentazione della “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa”
- **Circolare n. 52 del 28 settembre 2009 dell'INAIL** – Direzione Centrale Rischi – Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni sulla “Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009”
- **Messaggio n. 21952 del 1° ottobre 2009 dell'INPS** – Direzione Centrale Entrate avente ad oggetto la “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa. Nuova modalità di iscrizione a partire dal 1° ottobre 2009. Periodo transitorio. Adempimenti a cura delle sedi”
- **Nota prot. n. 85801 del 1° ottobre 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico** – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione XXI – Registro delle imprese: risposta ad un quesito posto da Unioncamere Piemonte circa la preclusione della possibilità di avviare l'attività d'impresa prima della presentazione della Comunicazione unica

6. Adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione

In questo periodo di sperimentazione sono disponibili:

Comunicazione Unica: modulistica “standard”:

- Agenzia delle Entrate: tutti gli adempimenti (dichiarazione di inizio attività, variazioni dati e cessazioni dell'attività ai fini IVA)
- Camere di Commercio: tutti gli adempimenti (domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel Registro delle imprese e nel R.E.A., escluso il deposito del bilancio)
- INAIL: tutti gli adempimenti (iscrizioni già disponibili, *in sperimentazione modifiche e cessazioni*)
- INPS Artigiani ed Esercenti attività commerciali: domande di iscrizione, variazione e cessazione al registro delle imprese con effetto anche per l'INPS (già disponibili)
- INPS Aziende con dipendenti: tutti gli adempimenti (domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS, nonché variazione dei dati d'impresa con dipendenti sempre ai fini INPS)
- INPS Agricoltura: disponibili le iscrizioni (*le variazioni e le cessazioni lo saranno a partire dal febbraio 2010*)

Semplificazioni: “ComUnica semplificato” per imprese individuali e “StarWeb” per artigiani e commercianti:

- Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, INPS Artigiani e Commercianti: tutti gli adempimenti unificati (già disponibile), *con scarico dei dati dal registro imprese per le modifiche*
- INAIL: come sopra



- INPS Agricoltura: come sopra.

È importante sottolineare che seppure la modalità di presentazione con la Comunicazione Unica sia raccomandata dall'ufficio del Registro delle Imprese di Genova, per tutto il periodo transitorio le imprese potranno presentare la modulistica secondo la precedente disciplina (adempimenti separati direttamente presso i vari Enti).

Al termine del periodo di sperimentazione sarà possibile presentare qualsiasi adempimento, anche senza l'aggiunta della modulistica per il registro delle imprese.

Rimane esclusa la presentazione dei bilanci delle società di capitali, che seguirà le procedure già in essere.

7. A chi è possibile rivolgersi per informazioni?

Le informazioni riguardanti la Comunicazione unica possono essere reperite rivolgendosi ai vari enti (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS), o consultando il portale che le Camere di Commercio Italiane mettono a disposizione di imprese, professionisti, associazioni di categoria e privati cittadini per accedere ai servizi on line offerti dal Sistema Camerale.

Il sito è raggiungibile all'indirizzo: www.registroimprese.it.

Infocamere offre anche un servizio di assistenza telefonica al numero 199502010. Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Genova è possibile scrivere a: registro.imprese@ge.camcom.it

8. Iter del procedimento della Comunicazione Unica.

Il D.P.C.M. del 6 maggio 2009 ha dettagliato l'iter del procedimento come segue:

- L'interessato presenta all'ufficio del Registro delle Imprese la Comunicazione unica in modalità telematica.
- Il sistema informatico del Registro delle imprese effettua i controlli previsti dall'art. 10 del DPCM sopra indicato (verifica credenziali di accesso, consistenza e correttezza formale dei files, validità delle firme digitali, correttezza del recapito PEC, del buon esito delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte, ove richiesti ...).
- Il Registro delle imprese invia le comunicazioni alle Amministrazioni coinvolte.
- La Comunicazione unica viene trasmessa immediatamente alle Amministrazioni coinvolte, **ad esclusione di quella per una nuova impresa ai fini previdenziali, che, ai sensi dell'art. 3, 3° co. del DPCM 6/5/'09, è inviata dopo l'avvenuta iscrizione al Registro imprese o all'Albo Imprese Artigiane (TUTTE LE COMUNICAZIONI AVVENGONO TRAMITE PEC).**
- L'Agenzia delle Entrate comunica **SUBITO** il numero di codice fiscale e part. IVA al Registro imprese. E' cura dell'ufficio del Registro imprese inoltrare al richiedente la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.
- L'INPS e l'INAIL comunicano al Registro imprese e al richiedente l'esito finale sempre tramite PEC (**entro 7 gg.**).



9. A chi è possibile rivolgersi per le eventuali regolarizzazioni?

In fase di istruttoria, se sono presenti errori di compilazione, l'operatore del registro delle imprese sospende la pratica e, tramite il diario messaggi posto all'interno della pratica, richiede la correzione, ma solo ed esclusivamente per quanto riguarda la parte attinente all'ufficio. In calce al messaggio camerale verrà indicato il nominativo ed il riferimento telefonico della persona che si è occupata dell'istruttoria, che potrà essere contattata per eventuali chiarimenti. La regolarizzazione dovrà essere effettuata con le stesse modalità del primo invio, utilizzando il *software* ComUnica, e cliccando su **REINVIO** in fase di compilazione della nuova pratica, allo scopo di evitare che venga nuovamente protocollata, con conseguente addebito di ulteriori importi per diritti di segreteria ed imposta di bollo.

NOTA BENE.

Eventuali errori sui modelli di competenza degli altri Enti, non potranno essere rilevabili dall'ufficio del Registro Imprese. Potrà, quindi, verificarsi il caso che la pratica venga evasa al registro delle imprese pur contenendo degli errori sulla modulistica degli altri Enti. In tal caso l'utente dovrà rivolgersi direttamente all'Ente interessato. Gli Enti comunicheranno la procedura da seguire per rettificare o integrare la comunicazione. Sarà possibile anche utilizzare la Comunicazione Unica per rinviare la parte da rettificare di competenza del singolo Ente, senza la modulistica registro imprese, ma ciò **solo dopo la fase di sperimentazione**.

10. Soggetti interessati

La nuova procedura coinvolge **TUTTE** le tipologie di imprese iscrivibili al Registro delle imprese, nessuna esclusa e pertanto **anche le imprese individuali**.

11. Chi la presenta

I soggetti obbligati alla firma sono gli stessi indicati dalla normativa di riferimento degli adempimenti di ciascun Ente, ad esempio **per il Registro delle Imprese** il soggetto firmatario può essere **il titolare/amministratore** oppure **il professionista incaricato** (commercialista o esperto contabile iscritto all'albo unico a norma del D. Lgs 139/2005) o **il notaio** nei casi previsti dal codice civile oppure il soggetto incaricato secondo quanto previsto dalla procura speciale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3616/C del 15/02/2008 (il modello è scaricabile dal sito www.sviluppoeconomico.gov.it).

Ogni modulo della ComUnica (modulo per il Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, Inps, e Inail) prevede la compilazione di uno o più modelli e la firma digitale può essere apposta su ogni singolo modulo (nel caso in cui gli obbligati siano soggetti diversi) oppure **apposta cumulativamente**, se tutti i documenti possono essere firmati **dallo stesso soggetto**.



12. Strumenti per la presentazione della Comunicazione Unica

Le Camere di Commercio hanno predisposto **il sito www.registroimprese.it**, in cui è possibile avere tutte le informazioni necessarie per la compilazione e spedizione telematica al registro delle imprese.

Per l'invio telematico è necessario avere accesso al sistema "Telemaco" stipulando una convenzione con la Camera di Commercio di riferimento o con gli Ordini Professionali di appartenenza.

Nella pagina della Comunicazione Unica del sito www.registroimprese.it è possibile scaricare i *software* necessari alla compilazione della pratica.

1. **"COMUNICA IMPRESA"**, software gratuito, per la compilazione del modello di comunicazione unica per la nascita d'impresa (e per le successive variazioni e la cancellazione), e dei modelli **AE**, **INAIL** e **INPS DM**. Questo applicativo può essere eseguito sui sistemi Windows e Linux e **richiede l'installazione dell'ambiente Java runtime 1.4.2**
2. **"FEDRA PLUS"**, software gratuito, necessario per la compilazione delle pratiche Registro imprese e INPS – Artigiani Commercianti.
3. Per i modelli dell'Agenzia delle Entrate (**AA7 e AA9**), il software gratuito è disponibile seguendo i link sul sito sopra citato www.registroimprese.it. **Il software dell'agenzia delle entrate richiede l'ambiente Java Runtime versione 1.3**
4. **STARWEB:** <http://starweb.infocamere.it> è un servizio Internet che permette a professionisti, associazioni e imprese di comporre una pratica in modo semplice utilizzando i dati già presenti nell'archivio del registro delle imprese.
STARweb presenta alcuni aspetti innovativi che contribuiscono a renderne più semplice l'utilizzo:
 - a. sul piano tecnologico, non è un'applicazione residente sulla stazione di lavoro dell'utente, **ma risiede sui sistemi centrali (upload) di InfoCamere cui si accede tramite Internet** e pertanto non richiede l'attivazione di alcun applet java e non necessita di alcun adeguamento degli strumenti informatici, mentre, salvo, ovviamente, il caso delle nuove iscrizioni, in caso di modifica o cancellazione, permette il "travaso" nella pratica telematica che si sta compilando dei dati dell'impresa già registrati negli archivi camerali (Registro Imprese, Albo Artigiani, Quorum soci, Previdenza artigiani), consentendo una serie di controlli incrociati;
 - b. sul piano operativo, aiuta l'utente anche meno esperto nella compilazione della pratica in quanto si compone di una serie di pagine web di inserimento dati **che non richiedono alcuna preliminare conoscenza della modulistica elettronica** o dei modelli da scegliere caso per caso.
5. Le distinte relative ai vari modelli da inviare agli Enti e lo stesso Modello di Comunicazione Unica, devono essere firmati digitalmente: sul sito www.firma.infocert.it sono a disposizione tutte le informazioni e gli strumenti necessari per la gestione della firma digitale dei documenti.



Le ricevute sono inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) che viene indicata nella distinta della Comunicazione Unica e, nel caso sia differente, anche alla casella dell'intermediario.

13. Posta elettronica certificata (P.E.C.)

La posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono alcune caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi.

Queste caratteristiche sono state definite nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68 e nei collegati documenti tecnici (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata; Circolare CNIPA del 24 novembre 2005 n. 49).

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) in vigore dal 1 gennaio 2006, ha ribadito ulteriormente il valore legale della PEC come strumento di trasmissione telematica.

La trasmissione viene considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono caselle di posta elettronica certificata.

In base alle nuove disposizioni dell'articolo 16 del D.L. 185/2008, convertito in legge 2/2009 è variata la modalità di richiesta della PEC per le imprese costituite in forma societaria, rispetto alle imprese individuali.

LE IMPRESE INDIVIDUALI

Dal 3 aprile 2009 la casella P.E.C. gratuita sarà richiedibile tramite ComUnica solo per le imprese individuali.

È possibile richiederla al momento della compilazione del modello Comunica, nel quadro "domicilio elettronico" (riquadro n. 5). Oppure è possibile ottenerne una attraverso uno dei gestori presenti nel sito del CNIPA www.cnipa.gov.it, il quale pubblica l'elenco dei gestori abilitati al rilascio delle caselle di Posta Elettronica Certificata.

Le imprese individuali devono indicare una casella PEC al momento della compilazione del modello di Comunicazione Unica, ma tale domicilio elettronico non comparirà nei dati dell'impresa all'interno delle visure o dei certificati.

Si può comunque richiedere che la casella PEC venga pubblicata nella visura o nel suo certificato indicando tale intenzione nel **riquadro 5 del modello I1 (in fase di iscrizione) oppure nel riquadro 5 del modello I2 (in caso di impresa individuale già iscritta).**

IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

Le imprese costituite in forma societaria devono dotarsi di un indirizzo PEC autonomamente.

L'art. 16 del D.L. 185/2008 convertito nella legge 2/2009 ha stabilito che le imprese costituite in forma societaria, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, sono tenute ad indicare un indirizzo di posta



elettronica certificata o un analogo indirizzo basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Inoltre, **entro 3 anni** dall'entrata in vigore della legge sopraindicata, le imprese costituite in forma societaria comunicano al registro imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata e le successive variazioni. La comunicazione e le successive variazioni sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria.

La comunicazione dell'indirizzo PEC viene effettuata attraverso la compilazione del **modello S2, riquadro B**, con l'indicazione della data invio e tipo atto "C: comunicazione" (non indicando alcun atto), il **riquadro 5** con l'indicazione dell'indirizzo PEC e il **quadro note** con apposizione della dicitura "Dichiarazione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 2009 n. 2".

L'art. 10, co.1, lett f) del D.P.C.M. del 6 maggio 2009 dispone che, al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede, tra le altre cose, a "*verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali*".

Ad es. per l'INAIL (Circ. INAIL n. 52 del 28 settembre 2009), se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto si registri in "Punto Cliente". Infatti, al momento del rilascio dell'abilitazione per Punto Cliente, le Sedi dell'INAIL verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente.

Pertanto per l'accettazione della firma INAIL di fatto sarà sufficiente che il firmatario sia registrato a Punto Clienti di INAIL nell'opportuna sezione:

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=Registrazione&_nfls=false

Per quanto concerne l'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata, si segnala la possibilità di richiederla anche collegandosi al sito dell'Inps (www.inps.it) e utilizzando l'apposita funzione contenuta all'interno dell'area "Servizi al Cittadino". Successivamente occorre recarsi presso una Direzione INPS, abilitata all'attivazione della Casella PEC, per il necessario riconoscimento personale e l'attivazione del servizio.

Tale opportunità, offerta dall'INPS, deriva da quanto previsto dalla legge 2/2009 e dal successivo protocollo firmato lo scorso 30 settembre dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione con l'INPS. L'uso del servizio è personale e riservato, e l'accesso del cittadino alla propria casella di PEC avviene tramite le credenziali di accesso ai "Servizi al cittadino" del portale dell'INPS (codice fiscale e Pin).



DOMANDE PIU' FREQUENTI sui seguenti argomenti:

- | | |
|---|---------|
| a) La firma della Comunicazione Unica | pag. 11 |
| b) La posta elettronica certificata (P.E.C) | pag. 12 |
| c) Attività e quadro "AC" | pag. 12 |
| d) La regolarizzazione della ComUnica | pag. 14 |
| e) Le ricevute di protocollo dei vari Enti | pag. 14 |

a) La firma della Comunicazione Unica

D) Da chi deve essere firmata la distinta della Comunicazione Unica?

R) Dallo stesso soggetto a cui risulta intestata e che risulta legittimato alla presentazione, ed eventualmente, dagli altri soggetti obbligati. Suddividiamo la casistica in 2 gruppi:

1) **La pratica viene preparata costituendo un unico file che raggruppa i modelli per i vari enti (distinta della Comunicazione, distinta Fedra, distinta della parte IVA, ecc., ...):**

In questo caso la distinta della comunicazione unica dovrà riportare tutte le firme digitali dei soggetti obbligati/legittimati alla presentazione. Potrà verificarsi il caso che il file venga firmato da una sola persona (es: professionista incaricato ai sensi del D.lgs. 139 del 28/06/2005, imprenditore individuale, notaio....) o da più persone (per esempio nel caso di riconferma di un consiglio di amministrazione, non presentata dal professionista).

2) **la distinta della comunicazione unica costituisce un file a parte (così come la modulistica per l'Agenzia dell'entrate, la modulistica per il Registro imprese, ecc.,):**

In questo caso la distinta della Comunicazione Unica deve essere intestata e firmata digitalmente dallo stesso soggetto, che potrà essere il legale rappresentante (es: amministratore di società o imprenditore individuale) o il professionista incaricato ai sensi del D.lgs. 139 del 28/06/2005.....).

N.B.: in ciascuno dei casi sopra elencati è possibile avvalersi del modello della Procura Speciale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3616/C del 15/02/2008 (il modello è scaricabile dal sito www.registroimprese.it/ComunicazioneUnica).

D) Qual è la procedura da seguire nel caso la pratica sia gestita e firmata da più soggetti?



R) Dal Menù **PRATICA**, selezionare **ESPORTA**. L'applicativo produce un file "nome_file.cu" che può essere spedito via e-mail, copiato su un dispositivo mobile (per esempio una chiavetta USB) e importato in un altro computer, in modo che la pratica possa essere compilata e firmata in momenti diversi.

b) La posta elettronica certificata (P.E.C)

D) Chi può richiedere la casella di Posta Elettronica Certificata attraverso la Comunicazione Unica?

R) Colui che intesta e firma digitalmente la distinta della Comunicazione Unica (Es.: notaio nel caso di iscrizione o di modifica di società per conto dell'impresa; imprenditore individuale; amministratori di società; professionista incaricato ai sensi del D.lgs. 139 del 28/06/2005 per conto dell'impresa, incaricato secondo quanto previsto dalla procura speciale per conto dell'impresa).

D) Tramite il modello di Comunicazione Unica viene richiesta una casella di Posta Elettronica Certificata (legalmail.it). Successivamente perviene, tramite e-mail, il messaggio di attivazione della casella, che però non contiene la notifica delle credenziali (userid e password) per l'utilizzo della stessa. Cosa si deve fare per conoscere tali credenziali?

R) Le credenziali d'accesso non vengono notificate tramite e-mail, ma sono visibili direttamente **dall'interno della pratica**. È necessario, quindi, entrare nel sito di **TELEMACO**, scegliere "lista evase" o "lista in istruttoria" a seconda che la pratica sia stata già evasa dal registro delle imprese, e quindi entrare nell'opzione "dettaglio pratica". Qui, dal link "nascondi le credenziali", sono visibili i dati.

D) Nella compilazione del quadro 5, relativo alla richiesta dell'indirizzo di posta elettronica, si deve richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). E' possibile conoscere gli indirizzi già utilizzati ?

R) Sì, dal sito di telemaco <http://webtelemaco.infocamere.it> in **Pratiche, Spedizioni** è possibile vedere gli indirizzi PEC già assegnati.

c) Attività e quadro "AC"

D) Dovendo inviare un iscrizione di impresa individuale inattiva, cosa si deve fare?

R) Con la comunicazione unica le imprese individuali possono richiedere la partita IVA all'Agenzia delle Entrate e l'iscrizione Registro delle Imprese. Occorre compilare il **modello II** e indicare al riquadro **ATTIVITA' PREVALENTE ESERCITATA DELL'IMPRESA** la seguente dicitura:



- COSTITUZIONE DI IMPRESA INDIVIDUALE SENZA IMMEDIATO AVVIO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA DI(INDICARE L'ATTIVITA' O IL SETTORE DI ATTIVITA' PRESUNTA).

D) Nel caso di iscrizione con contestuale inizio di attività, si deve compilare anche il riquadro “AC” del modello I1, per richiedere l'iscrizione del titolare nella gestione commercianti?

R) Sì, in caso di inizio attività di un'impresa individuale deve essere compilato anche tale quadro, per richiedere la prima iscrizione del titolare e/o di un coadiutore (coniuge, parente entro il secondo grado o affine entro il terzo grado che svolge la propria attività lavorativa con i requisiti di abitualità e prevalenza) nella gestione degli esercenti attività commerciali. È importante evidenziare che tale riquadro, come prevedono le istruzioni ministeriali per la compilazione dei modelli, deve essere compilato anche nel caso in cui il dichiarante non intende iscriversi alla gestione commercianti, indicandone la motivazione (es.: svolge una attività di lavoro dipendente a tempo pieno; è esclusivamente socio di capitale e non presta alcuna attività lavorativa; è iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza Ente o Cassa di ordine professionale; è già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti).

D) In caso di successiva attivazione dell'impresa, si deve compilare il quadro “AC”, per la richiesta di iscrizione nella gestione commercianti?

R) Sì, al modello base I2 o S5 deve essere aggiunto il **modello intercalare P con il quadro “AC”**.

D) La nuova modulistica del Registro delle Imprese, da utilizzare con il modello della Comunicazione Unica, prevede che il modello INT/P sia utilizzato anche per richiedere l'iscrizione, la modifica e la cancellazione alla gestione esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS. Come devono essere compilati tali modelli INT/P? Come nomina o come modifica?

R) La scelta dipende dai dati già in possesso dall'INPS. Ovvero: se all'INPS non è stato ancora comunicato alcun dato riguardante la persona, il modello deve essere aperto come **NOMINA**, in caso contrario come **MODIFICA**.

D) Si deve inviare l'iscrizione di un'impresa, con contestuale attivazione. Si può indicare come data di inizio attività una data anteriore alla data dell'invio telematico?

R) No, deve essere indicata la stessa **data dell'invio telematico**. L'ufficio del registro delle imprese rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

D) Dovendo effettuare una variazione dell'attività (inizia una seconda attività oppure inizia un'attività e contestualmente cessa l'altra attività svolta), quale data si deve indicare: quella di invio al registro delle imprese?

R) No, in caso di variazione dell'attività non è necessario indicare la data di trasmissione della Comunicazione come invece è richiesta quando viene denunciata la prima attività dell'impresa al momento **dell'iscrizione**.



d) La regolarizzazione della ComUnica

D) Dovendo effettuare, su richiesta dell'ufficio del Registro delle imprese, la regolarizzazione di una pratica inviata con ComUnica, si devono inserire nuovamente gli allegati relativi agli altri Enti?

R) La pratica dovrà essere reinviata con il modello Comunica e la modulistica del Registro delle imprese secondo la regolarizzazione richiesta. Invece non deve essere allegata la modulistica relativa agli altri Enti. In ogni caso è necessario **fare molta attenzione**, scegliendo l'opzione **Reinvio in fase di compilazione della pratica**. In caso contrario il sistema riprotocollerà automaticamente la pratica.

D) Il registro imprese ha sospeso una pratica telematica, relativa alla Comunicazione Unica d'Impresa. Si può effettuare il rinvio senza utilizzare il software "Comunica Impresa"?

R) No, la regolarizzazione deve essere effettuata con le stessa modalità del primo invio e cioè utilizzando il software "Comunica Impresa".

D) Quando si provvede al rinvio di una pratica da regolarizzare il quadro 5 della distinta ComUnica deve essere compilato?

R) Sì, deve essere ricompilato indicando l'indirizzo di posta elettronica certificato che è stato attribuito con la prima richiesta **per le imprese individuali**.

Non deve però essere apposto il flag sulla richiesta di attivazione.

Mentre **le società** devono dotarsi di un indirizzo Pec autonomamente.

e) Le ricevute di protocollo dei vari Enti

D) E' stata inviata una pratica ComUnica con la modulistica relativa ai vari Enti. Perviene la risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INAIL, ma non dall'INPS. Cosa si può fare?

R) Dopo la trasmissione di ComUnica il dichiarante e l'impresa riceveranno, tramite e-mail e PEC, una ricevuta con il numero di protocollo e l'elenco della modulistica contenuta: ad esempio Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Registro delle Imprese. Il sistema informatico inoltre trasmetterà anche una singola ricevuta di protocollo relativa a ciascun adempimento riportando eventualmente un messaggio da parte dell'Ente interessato (generalmente sono risposte con l'indicazione dell'errore contenuto nel modello). Non viene trasmessa invece una ricevuta INPS separata da quella generale. **L'INPS, infatti, effettua l'aggiornamento dei propri dati dopo l'evasione della pratica al registro delle imprese.**